

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**N. 499**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa della senatrice ALLEGRINI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MAGGIO 2006**

---

Norme per la valorizzazione e la salvaguardia della  
«Via Francigena»

---

ONOREVOLI SENATORI. - Nel 476 d.C., alla caduta dell'Impero Romano d'Occidente, il ricco patrimonio di strade che i Romani avevano costruito in oltre sette secoli di dominio si avviava verso la decadenza poiché prive della necessaria manutenzione.

Pur tuttavia queste strade «Romee» indicavano la rotta a pellegrini, a eserciti, a mercanti, a re ed imperatori sulla strada per Roma, diretti alle tombe degli apostoli Pietro e Paolo o dal Papa.

Una delle più conosciute era la Via Francigena, ovvero la strada che nasce dalla Francia. Il primo documento che permette di ricostruire con sufficiente precisione il tracciato della via Francigena è il diario di Sigerico, Arcivescovo di Canterbury, che nel 994 scrisse, tornando da Roma alla sua diocesi, il diario - oggi conservato alla British Library di Londra - delle circa 79 tappe toccate durante il viaggio e il percorso dei milleottocento chilometri tra Roma e Canterbury.

Inoltre il Consiglio d'Europa, accogliendo le richieste delle realtà locali interessate, ha dichiarato la Via Francigena «Itinerario Culturale del Consiglio d'Europa» (ai sensi della Risoluzione (98) 4, adottata il 17 marzo 1998), come il cammino di Santiago de Compostela in Spagna.

Si vuole così affermare, nel senso più ampio, l'identità culturale europea nelle sue diversità e nella sua unitarietà, in particolare attraverso la valorizzazione del suo patrimonio monumentale ed artistico. La Via Francigena rappresentò l'unione e la comunicazione tra le varie culture e le idee dei diversi paesi d'Europa, una Europa che oggi vede cadere le barriere ma che già allora esprimeva il desiderio e la necessità di essere unita.

L'antico percorso partiva da Canterbury attraversando i centri di Dover, Sombre, Guines, Theraname, Bruay, Arras, Dongt, Serancourt le Grand, Laon, Carboney, Reims, Chalon sur Marne, Fontaine sur Corde, Donnement, Brienne la Vieille, Bar sur Aube, Blessonville, Humes, Gronant, Cussey sur l'Oignon, Besancon, Nods, Pontarlier, Yverduin, Orbe, Lausanne, Vevey, Aigle, St. Maurice, Orsieres, Bourg St. Pierre, St. Rhemy.

Il cammino di questa via Romea attraversava poi le Alpi in Valle d'Aosta e scendeva dal Piemonte e dalla Lombardia attraversando i centri di Aosta, Poley, Santhià, Vercelli, Tromello, Pavia, Santa Cristina e Corte Sant'Andrea nella pianura padana, proseguendo per Piacenza, Fiorenzuola d'Arda, Fidenza e Panna, valicava l'Appennino presso Berceto, scendeva da Montelungo lungo la valle del Magra per raggiungere Pontremoli, Villafranca (ove si riscuotevano i pedaggi della Romea), Aulla, Santo Stefano, Sarzana e Luni. Attraversava tutta la Toscana passando per Carrara, Massa, Ponte San Pietro, Lucca, Altopascio, Fucecchio, San Miniato, Chianni, Poggibonsi, San Geminiano, Siena, Montalcino, San Quirico d'Orcia, Abbadia San Salvatore, Radicofani e attraverso la valle del Paglia, raggiungeva Acquapendente, Bolsena, Montefiascone e Viterbo, arrivando a Roma attraverso l'attuale via Monte Mario.

Il tratto appenninico prendeva il nome di Strada di Monte Bardone dalla località di Bardone, importante luogo di sosta e di ristoro. Era certamente una delle più importanti e note vie di valico tra l'VIII e il XII secolo e ricalcava arcaici itinerari liguri e romani, inoltre metteva in comunicazione i grandi santuari del meridione d'Italia con i percorsi dell'Europa occidentale. La sua importanza è attestata dalle «Vite dei Santi» e

dalla «Chanson de Geste» in cui viene citata la tappa Montbardon. Dal punto di vista commerciale la via Francigena costituiva nel basso Medioevo la via più diretta di collegamento fra le Fiandre e la Toscana, attraverso la regione dello Champagne-Ardenne, che rappresentava il naturale approdo per chi proveniva dall'Inghilterra.

Il presente disegno di legge reca disposizioni che favoriscano la concretizzazione di interventi finalizzati alla salvaguardia ed alla valorizzazione culturale, ambientale e turistica dell'antico percorso della via Francigena e in grado di affiancare positivamente gli interventi e la destinazione di risorse dell'Unione europea e regionali.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Connotazioni geografico-territoriali)*

1. Lo Stato riconosce il valore e l'importanza dell'antico percorso della via Francigena, quale risorsa storica, culturale ed ambientale di notevole interesse pubblico, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo, 22 gennaio 2004, n. 42.

2. Ai fini di cui al comma 1, lo Stato promuove la tutela, la valorizzazione e il recupero della funzione originaria di cammino di pellegrinaggio del territorio attraversato dalla via Francigena come opportunità per il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione residente nelle aree interessate, attraverso interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio storico-culturale, ambientale e riqualificazione del patrimonio ricettivo esistente.

3. Ai fini della presente legge, è denominata «Via Francigena» la grande direttrice viaria che, tra l'VIII e il XII secolo ha costituito la principale via di comunicazione tra il Mare del Nord e Roma. Il tratto è altresì parte integrante della via Francigena riconosciuta dal Consiglio d'Europa come «Itinerario culturale del Consiglio d'Europa». La presente legge si applica al tratto italiano della via Francigena che attraversa il territorio dalle Alpi fino a Roma.

## Art. 2.

*(Finalità)*

1. Ai fini di cui all'articolo 1, lo Stato e le regioni attraversate dalla via Francigena indi-

viduano i seguenti interventi prioritari idonei per la valorizzazione ed il recupero della via Francigena e dei territori circostanti:

*a)* realizzazione di opere di restauro scientifico e risanamento conservativo dei siti di interesse storico, artistico e ambientale esistenti sulle parti di territorio interessate dall'antico tracciato, ai fini del miglioramento delle condizioni di pubblica fruizione;

*b)* realizzazione di interventi di manutenzione, conservazione, integrità, sicurezza e possibilità di fruizione pubblica dei beni di interesse storico, artistico od ambientale esistenti sul territorio interessato dall'antico tracciato, di proprietà di enti pubblici, enti ecclesiastici, imprese, privati cittadini ed enti morali;

*c)* recupero di tratti originali dell'antico tracciato o loro ricostruzione od interconnessione con le infrastrutture per la mobilità esistenti al fine di migliorarne la percorribilità anche a fini escursionistici;

*d)* realizzazione di interventi per la creazione di nuove strutture ricettive e turistiche lungo l'antico itinerario, con priorità per gli interventi di recupero degli edifici di interesse storico-artistico e ambientale e dei beni storico-testimoniali esistenti;

*e)* iniziative in parchi naturali, oasi ed aree protette, finalizzate alla valorizzazione delle zone che possono essere utilizzate per la fruizione turistica;

*f)* tutela e salvaguardia del paesaggio, anche mediante interventi di architettura del paesaggio che prevedano la valorizzazione di tratti di paesaggi storici, l'inserimento di appropriati apparati di vegetazione utili alla riconoscibilità del percorso, la ricomposizione dell'intorno delle emergenze architettoniche e storico testimoniali a questo connesse e il recupero di aree degradate collegate al percorso o alla viabilità ad esso afferente;

*g)* adozione di iniziative volte a diffondere la conoscenza del percorso storico della via Francigena.

## Art. 3.

*(Fondo per la via Francigena)*

1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge, è istituito nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali, un fondo speciale denominato «Fondo per la via Francigena» di 30 milioni di euro per il triennio 2006-2008, in ragione di 10 milioni di euro per ciascun anno.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono finalizzate alla concessione di contributi alle regioni, alle province ed ai comuni interessati che li utilizzano per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge.

## Art. 4.

*(Accordo di programma-quadro)*

1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge, il Ministero dei beni e delle attività culturali, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, le regioni, le province ed i comuni interessati stipulano un apposito Accordo di programma-quadro per la definizione del programma esecutivo degli interventi, nei modi e con le procedure previste dall'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

## Art. 5.

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente uti-

lizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei beni e delle attività culturali.

2. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

